



COMUNE DI COLLI VERDI
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE A SUFFRAGIO DIRETTO DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio
(assunti i poteri del Consiglio Comunale) n. 19 del 27 marzo 2019

In vigore dal 27 marzo 2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Municipi**
- Art. 3 - Disposizioni generali**
- Art. 4 - Indizione della consultazione**
- Art. 5 - Candidatura per i Municipi**
- Art. 6 - Lista dei candidati**
- Art. 7 - Sottoscrizione delle liste**
- Art. 8 - Espressione del voto**
- Art. 9 - Assegnazione dei Consiglieri di Municipio**
- Art. 10 - Operazioni di spoglio**
- Art. 11 - Proclamazione degli eletti**
- Art. 12 - Disposizioni finali**
- Art. 13 - Entrata in vigore**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento nell'ambito dei principi inderogabili sanciti dalla Legge e dallo Statuto del Comune di Colli Verdi regolamenta l'elezione a suffragio diretto del Consiglio di Municipio

Art. 2 – Municipi

1. Il Comune di Colli Verdi ha istituito con proprio Statuto i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni (Capo IV – art. 25 dello Statuto):
 - a) Municipio di Canevino;
 - b) Municipio di Ruino;
 - c) Municipio di Valverde.
2. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio ed il Presidente (Capo IV – art. 26 dello Statuto);
3. La modalità di nomina/elezione diretta dei Consigli di Municipio – previste al punto 2 del presente articolo – è stata individuata dai Consigli Comunali uscenti nella deliberazione Consigliare di approvazione dello Statuto:
 - Consiglio di Municipio di Canevino (C.C. n. 31 del 17/12/2018);
 - Consiglio di Municipio di Ruino (C.C. n. 30 del 17/12/2018);
 - Consiglio di Municipio di Valverde (C.C. n. 39 del 17/12/2018).

TITOLO I

MODALITÀ DI ELEZIONE A SUFFRAGIO DIRETTO DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

Art. 3 - Disposizioni generali

1. Per tutte le consultazioni elettorali per l'elezione del Municipio, il voto è espresso in forma personale e segreta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Per l'espressione del voto l'elettore utilizzerà la tessera elettorale
3. Ai componenti del seggio, presidente e scrutatori è riconosciuto un compenso aggiuntivo rispetto a quanto corrisposto per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio comunale negli importi previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e s.m.i.;
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione delle municipalità sono posti a carico del bilancio del Comune di Colli Verdi, che metterà a disposizione anche il personale necessario.

Art. 4 - Indizione della consultazione

1. Le consultazioni per l'elezione dei Municipi sono automaticamente indette con l'indizione delle elezioni dei consigli comunali.
2. Entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni il Sindaco dispone la pubblicazione all'albo comunale.

Art. 5 - Candidatura per i Municipi

1. I candidati al Consiglio di Municipio devono avere i requisiti di eleggibilità e di candidabilità dei Consiglieri Comunali. Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Municipio ed in più di una Municipalità. Un candidato al Consiglio di Municipio non può essere contemporaneamente candidato al Consiglio comunale o a Sindaco del Comune.
2. Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati:
 - a) il modello di contrassegno, sia su supporto informatico (compact disc, dvd o pen drive nei formati «.jpeg» e «.pdf») che in formato cartaceo (disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico) in due esemplari di misure diverse, il primo esemplare deve essere compreso in una circonferenza del diametro di cm. 10 e l'altro in una circonferenza del diametro di cm. 3;
 - b) dichiarazione autenticata del candidato di accettazione della candidatura.

Art. 6 - Lista dei candidati

1. Ogni lista di candidati al Consiglio di Municipio deve essere identificata da un nome e deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere, assicurando la presenza di candidati di entrambi i sessi. I Consiglieri da eleggere, ex art. 26 comma 5 dello Statuto, sono tre.
2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
3. La presentazione deve essere fatta alla Segreteria del Comune di Colli Verdi nei termini previsti per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione).
4. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimmetterli, nei termini previsti dalla vigente normativa elettorale, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

Art. 7 - Sottoscrizione delle liste

1. I sottoscrittori delle liste (per municipi con più di 1.000 abitanti) dei candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale il Municipio è compreso e devono essere anche elettori del Municipio di riferimento.
2. Tale requisito dovrà essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, che potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.
3. La presentazione delle liste dei candidati va corredata da una dichiarazione che deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori a seconda della fascia di popolazione dei territori dei singoli municipi. Le sottoscrizioni sono autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 8 - Espressione del voto

1. Il voto alla lista viene espresso tracciando una croce sul contrassegno della lista dei candidati o direttamente su uno o più nomi dei candidati della lista stessa.
2. Con l'espressione del voto si intende confermata la scelta dei tre candidati. Non è possibile esprimere preferenze.

Art. 9 - Assegnazione dei Consiglieri di Municipio

1. Alla lista, anche unica, che consegua il maggior numero di voti validi, vengono assegnati i tre seggi del Consiglio di Municipio ex art. 26 comma 8 dello Statuto.
2. In caso di parità dei voti prevale la lista nella quale la somma dell'età dei candidati sia superiore.

Art. 10 - Operazioni di spoglio

1. Le operazioni di spoglio si svolgeranno al termine di quelle relative alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale e dopo che i Presidenti di Seggio abbiano concluso l'adunanza e la proclamazione del Sindaco Eletto.

Art. 11 - Proclamazione degli eletti

1. Le operazioni di proclamazione degli eletti sono svolte da un Ufficio Unico che si costituisce presso la sede comunale di Colli Verdi ove è costituito l'Ufficio centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
2. Tale Ufficio è composto dal Segretario Comunale con funzione di Presidente (o da un suo delegato), dai Presidenti di seggio dei Municipi interessati alla consultazione e da un dipendente addetto anche temporaneamente al Servizio Elettorale del Comune con funzioni di segretario. La nomina dei componenti del suddetto ufficio viene effettuata con provvedimento sindacale entro il quindicesimo giorno antecedente alla data delle elezioni.
3. Il suddetto Ufficio redige, al momento della proclamazione degli eletti, apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto da tutti i componenti. Detti verbali, inseriti in plico sigillato, saranno consegnati alla Segreteria del Comune, unitamente al materiale di rito, al momento dello scioglimento dell'Ufficio stesso.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto, nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, ferma la possibilità di ogni eventuale modifica.